



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 09/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri
Avv. Cedrik Pasetti
Dott. Nicola Benedizione

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi in videoconferenza su piattaforma "Teams", il giorno **24/02/2025** con l'assistenza della Sig.ra Daniela Peconi, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

La C.V.P. del C.R. Campania FIR con la determinazione inserita nel verbale impugnato del 19.02.2025, ha dichiarato inammissibile la domanda di candidatura alla carica di Consigliere Regionale presentata dal reclamante, con la motivazione: *"Basile Alessandro tessera n. 615907 dichiarata INAMMISSIBILE Motivazioni: una delle 3 lettere di presentazione alla carica di Consigliere Regionale è priva di indicazione del nome e delle generalità del candidato"*.

Il sig. Alessandro Basile ha presentato reclamo avanti l'intestato Tribunale al fine di eccepire l'erroneità di tale dichiarazione di inammissibilità della candidatura e la conseguente ammissibilità della stessa, con conseguente



TRIBUNALE FEDERALE

necessaria riforma della relativa determinazione della CVP con compilazione di nota di emendamento da pubblicare in via immediata.

Il reclamo nel merito non è fondato e dovrà essere respinto.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 41 lettera f dello Statuto che testualmente recita: *"I candidati alla carica di Consigliere del Comitato Regionale devono depositare la propria domanda corredata delle firme di presentazione di non meno di tre e non più di sette Affiliati aventi diritto di voto."*, mentre l'art. 39.2 del R.O. prevede *"I candidati alle cariche elettive dei Organi Federali Territoriali devono far pervenire alla Commissione Verifica Poteri, a pena di inammissibilità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la loro candidatura su appositi moduli predisposti dalla F.I.R. ai quali dovranno essere allegati le firme di presentazione, nel numero richiesto dall'art 41 dello Statuto, apposte sulle schede di presentazione appositamente predisposte dalla F.I.R."*.

Dall'analisi della documentazione versata in atti, non contestata dal Reclamante emerge indiscutibilmente che il modulo contenente la dichiarazione di sostegno sottoscritta da affiliato avente diritto al voto ed oggetto di contestazione da parte della Commissione Verifica Poteri, benchè ritualmente sottoscritto, difetti dell'indicazione del nominativo del candidato a consigliere regionale sostenuto,



TRIBUNALE FEDERALE

con conseguente carenza sia sotto il profilo formale che sostanziale, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Tale oggettiva, non contestata ed inequivocabile circostanza rende pertanto tale documentazione difforme da quanto prescritto dalla normativa regolamentare e, pertanto, invalida, nulla e/o comunque inutilizzabile per le finalità per la quale è stata posta in essere.

Diversamente si legittimerebbe che una dichiarazione a sostegno del candidato priva di indicazione del nominativo del candidato medesimo sarebbe diversamente utilizzabile per qualsivoglia (anche altro) soggetto.

Alcuna altra argomentazione, ricostruzione o interpretazione, può, a parere di questo Tribunale, trovare ingresso nell'odierno giudizio, dovendo lo stesso limitarsi ad una oggettiva ed asettica analisi di rispondenza tra la documentazione in atti e le disposizioni regolamentari.

Ne consegue che la candidatura del Sig. Alessandro Basile sia carente dei requisiti prescritti dalla normativa per la sua validità.

Stante la erronea e non scusabile compilazione incompleta della dichiarazione di sostegno al candidato, la stessa non risulta conforme alle prescrizioni normative e deve essere invalidata o comunque non considerata.

Ritiene questo tribunale che nel caso di specie non possa trovare ingresso l'invocato ricorso al c.d. "*soccorso istruttorio*". Istituto di natura residuale nei



TRIBUNALE FEDERALE

procedimenti elettorali il cui ricorso nell'odierno giudizio determinerebbe, comunque, una violazione della normativa regolamentare vigente.

Risulta invero come la summenzionata normativa federale prescriva specificatamente le condizioni ed i requisiti di ammissibilità delle candidature, da doversi rispettare al momento della presentazione della domanda.

Ogni eventuale postuma rettifica, integrazione o sanatoria di documentazione viziata, determinerebbe non solo la violazione della specifica normativa elettorale, ma dei principi di uguaglianza, trasparenza e parità di condizioni, propri del procedimento elettorale, delle Federazioni Sportive Nazionali e del CONI (si osservi sull'argomento quanto statuito da Cons St. sent. n. 5367/20).

PQM

Il Tribunale Federale in composizione Collegiale rigetta il ricorso.

Il Presidente del Tribunale Federale
Avv. Francesco Silvestri

DEPOSITATA IN
DATA 24/02/2025

PUBBLICATA IN
DATA 24/02/2025



FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it